

Deliberazione della Giunta Regionale 27 luglio 2026, n. 36-2903

Autorizzazione a resistere in giudizio avanti il Tribunale Ordinario di Torino - Terza Sezione Civile - avverso la determinazione di ingiunzione n. 343/A1103A/2026 del 29/04/2026 (P.V. 486 del 13/09/2021) in materia di infrazione Parchi per violazione dell'art. 57 comma 2 lett. f) della D.G.R. 74703 del 27/02/2017 e s.m.i. (R.G.11225/2026).



Seduta N° 178

Adunanza 27 LUGLIO 2026

Il giorno 27 del mese di luglio duemilaventisei alle ore 10:15 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità mista, in deroga alla D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Maurizio Raffaello Marrone Vicepresidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Daniela Cameroni, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Roberta Bufano nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Federico RIBOLDI

DGR 36-2903/2026/XII

OGGETTO:

Autorizzazione a resistere in giudizio avanti il Tribunale Ordinario di Torino - Terza Sezione Civile - avverso la determinazione di ingiunzione n. 343/A1103A/2026 del 29/04/2026 (P.V. 486 del 13/09/2021) in materia di infrazione Parchi per violazione dell'art. 57 comma 2 lett. f) della D.G.R. 74703 del 27/02/2017 e s.m.i. (R.G.11225/2026).

A relazione di: Vignale

Premesso che:

l'articolo 56, comma 2, lettera e dello Statuto prevede che la Giunta deliberi sulle liti attive e passive, sulle rinunce e sulle transazioni;

l'articolo 16, comma 2, lettera l della legge regionale 28 luglio 2008 n. 23 e s.m.i. dispone che alle autorizzazioni a stare in giudizio ed al conferimento del mandato per il relativo patrocinio provvedono gli organi di direzione politico-amministrativa, secondo le rispettive attribuzioni;

l'articolo 17, comma 3, lettera k della citata legge regionale 23/2008 stabilisce che spetta ai dirigenti la proposta in ordine all'avvio delle liti attive e passive ed il potere di conciliare e transigere;

l'articolo 6, comma 9 del d.lgs. n. 150/2011 e s.m.i. prevede che nel giudizio di primo grado l'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente.

L'autorità che ha emesso l'ordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati.

Vista la D.G.R. n. 7 - 4703 del 27/02/2017 adottata in attuazione della L.R. 19/2009 per approvare "le Misure di Conservazione sito-specifiche destinate alla tutela di specifici siti".

Preso atto del giudizio promosso, avanti al Tribunale di Torino - Terza Sezione Civile, dal sig. *omissis* avverso la determina di ingiunzione n. 343/A1103A/2026 del 29/04/2026 a suo carico in qualità di trasgressore in violazione dell'art. 57 comma 2 lett.f) della D.G.R. 74703 del 27/02/2017 e s.m.i. relativa al divieto di effettuare emissioni wolfhowling - non motivate da esigenze di monitoraggio/ricerca e senza autorizzazione del soggetto gestore - con riguardo alla specie lupo (*canis lupus*), all'interno delle aree suddette;

dato atto che il Dirigente, valutate le richieste di parte e ritenutele infondate, ritiene opportuno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, lettera k, della legge regionale 23/2008, resistere avvalendosi del patrocinio del dott. Andrea Dublino, del dott. Luca Bonifacio e della dott.ssa Giuseppa Messina, congiuntamente o disgiuntamente, in qualità di funzionari ai sensi dell'art 6, comma 9 del d.lgs. n. 150/2011;

dato atto, inoltre, che risulta necessario, stante l'avvenuta fissazione dell'udienza in data 15/10/2026, provvedere alla costituzione in giudizio dell'Ente per resistere alla domanda avversaria nel termine perentorio di dieci giorni antecedenti l'udienza medesima;

attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto l'attività di patrocinio è svolta da funzionari - ai sensi dell'art 6 comma 9 del d.lgs. n. 150/2011 – dipendenti della Regione;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024".

Tutto ciò premesso,

la Giunta regionale, con voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

1) di autorizzare il Presidente della Giunta regionale a costituirsi nel giudizio promosso avanti al Tribunale Ordinario di Torino - Terza Sezione Civile, per esercitare le conseguenti attività processuali a tutela dell'Ente nel giudizio e nelle eventuali successive esecuzioni, ivi compresa ogni opportuna eccezione, nonché a conciliare le controversie avvalendosi del settore regionale "Politiche fiscali e Contenzioso amministrativo" della Direzione regionale "Risorse finanziarie e Patrimonio", ed in particolare attraverso il patrocinio del dott. Luca Bonifacio e del dott. Andrea Dublino e della dott.ssa Giuseppa Messina, congiuntamente o disgiuntamente, in qualità di funzionari ai sensi dell'art 6, comma 9 del d.lgs. n. 150/2011, a tal fine eleggendo domicilio presso

la medesima struttura in Torino – Piazza Piemonte 1 e domicilio digitale agli indirizzi pec:
luca.bonifacio@cert.regione.piemonte.it - andrea.dublino@cert.regione.piemonte.it -
giuseppa.messina@cert.regione.piemonte.it;

2) che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

La presente deliberazione sarà pubblicata per estratto sul *Bollettino ufficiale della Regione Piemonte* ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.